

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2663

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FLORINO, BOBBIO Luigi, CARUSO
Antonino, BALBONI, BEVILACQUA, BONATESTA,
BONGIORNO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI
Paolo, DELOGU, DE MASI, GRILLOTTI, MAGNALBÒ,
MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI,
MULAS, PACE, PALOMBO, PELLICINI, PONTONE, RAGNO,
SEMERARO, SPECCHIA, TOFANI, ULIVI, VALDITARA
e ZAPPACOSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2003

—————

Modifiche al codice penale militare di pace

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone come un indispensabile e per molti aspetti improcrastinabile adattamento dell'attuale normativa penale militare.

Oramai in Italia è in atto un inarrestabile indirizzo normativo che vede la progressiva scomparsa del servizio militare di leva a beneficio di un esercito composto da professionisti, un esercito specializzato, qualificato e con militari volontari e ben motivati.

In questa prospettiva si rende necessario anche rivedere ed aggiornare l'attuale normativa del codice militare penale di pace, adattandola a quelli che a breve saranno dei percorsi di arruolamento strutturati su base volontaria e non più di ferma obbligatoria.

Più precisamente con il presente disegno di legge si intende abrogare la sezione III del libro II, titolo II, capo III, del codice penale militare di pace, perché le disposizioni in essa contenute sono destinate ad essere superate dalle nuove esigenze di difesa e di organizzazione militare dello Stato.

La figura del militare di leva è fisiologicamente destinata a svanire, e pertanto non si vede come si possa mantenere in vita una normativa obsoleta quale la «mancanza alla chiamata» con le relative circostanze aggravanti nonché la fattispecie di cui all'articolo

153 del codice penale militare di pace (militare chiamato alle armi, che si fa sostituire).

Alla stessa maniera si vuole fare in modo che cessino immediatamente gli effetti penali delle condanne per i soggetti giudicati rei per i reati che si intendono abrogare, e ciò anche al fine di raggiungere una diminuzione della popolazione carceraria militare rispetto ad una fattispecie che, giova ribadirlo, è destinata a non destare più il benché minimo allarme sociale e soprattutto ricadute nella sfera del rapporto cittadino-servizio militare.

L'idea è quella di giungere ad una ulteriore ridefinizione delle fattispecie penali militari, circoscrivendo i reati a quelli che realmente potrebbero prospettarsi e realizzarsi in prospettiva di un esercito composto prevalentemente o totalmente da militari professionisti. In questo senso è auspicabile, anche se questa non è la sede per parlarne, l'avvio anche di idonei corsi di formazione ed aggiornamento professionale sia per i militari sia per gli operatori della giustizia militare.

Il presente disegno di legge abroga gli articoli 151, 152 e 153 del codice penale militare di pace; per dono, di conseguenza, di efficacia, per quanto ad essi di riferimento, gli articoli 154, 155 e 156 del medesimo codice; si procederà, in futuro, a ridisegnare in maniera organica tutta la materia per evitare i rischi di una riforma incompleta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono abrogati gli articoli 151, 152 e 153 del codice penale militare di pace; perdono di efficacia, per quanto ad essi di riferimento, gli articoli 154, 155 e 156 del medesimo codice.

Art. 2.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti dei reati di cui agli articoli 151, 152 e 153 del codice penale militare di pace e, per quanto ad essi di riferimento, dei reati di cui agli articoli 154, 155 e 156 del medesimo codice.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

